

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITÀ SOCIALE
 (Art. 11 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO
 PER VARIAZIONI SUCCESSIVE ☐

**DATI DEL
CONTRIBUENTE**

CODICE FISCALE 1		TELEFONO/FAX prefisso 2 telefono 3 fax 4	
90105920723		347 3121385	
DENOMINAZIONE 5 APULIA TERRA NATURA ZARPE ONLUS			
COMUNE 6 BARLETTA		PROVINCIA (sigla) 7 BT	
FRAZIONE, VIA, E NUMERO CIVICO 8 VIA F. RIZZITELLI N. 74		C.A.P. 9 76121	
COMUNE 10		PROVINCIA (sigla) 11	
FRAZIONE, VIA, E NUMERO CIVICO 12		C.A.P. 13	
SETTORE ATTIVITÀ 14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1) 15	SOCIETÀ COOPERATIVA 16	ALTRO 17

**DATI RELATIVI
al rappresentante
legale**

CODICE FISCALE 18		TELEFONO/FAX prefisso 19 telefono 20 fax 21	
MRCGR LG 8D 42A 669Q		347 3121385	
COGNOME 22 MARCANDREA		NOME 23 GABRIELLA	
COMUNE 24 BARLETTA		PROVINCIA (sigla) 25 BT	
FRAZIONE, VIA, E NUMERO CIVICO 26 VIA F. RIZZITELLI N. 74		C.A.P. 27 76121	
COMUNE 28		PROVINCIA (sigla) 29	
FRAZIONE, VIA, E NUMERO CIVICO 30		C.A.P. 31	

**PERDITA
QUALIFICA ONLUS**
 (specificare la variazione
che comporta la perdita
della qualifica)

32

**FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE**

DATA	giorno mese anno	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
	05/04/2011	Gabriella Marcandrea

(1) La data deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni)

Atto costitutivo

In data 15 febbraio a Barletta, Via Rizzitelli n. 74, si sono riuniti i seguenti Sigg.ri

- Gabriella Marcandrea

- Santoro Angelo

- Santoro Luisa Maria



che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 L'associazione di volontariato è costituita fra i suddetti comparenti ai sensi della Legge 460/1997 avente la seguente denominazione: APULIA TERRA NATURA ZAMPE ONLUS

ART. 2 L'associazione ha sede in Barletta - Via Rizzitelli, 74; C.F. 90105920723

ART. 3 L'associazione ha come scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo;

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

ART. 6 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre;

ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. GABRIELLA MARCANDREA Presidente;

Sig. SANTORO ANGELO Vice-Presidente;

Sig. SANTORO LUISA MARIA Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Gabriella Marcandrea

Sig. Angelo Santoro

Sig. Luisa Maria Santoro

REGISTRATO A TRANI IL

AL N. 285 SERIE 3

Euro (

17 FEB. 2017
Ducantopis

L'ADDETTO ALLO SCORTELLO (*)
operatore Nicola De Santis
(*) Firma del Segretario
del Tribunale Provinciale
dott. Michele Cammarota



Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede in Barletta – Via Rizzitelli, 74 - l'Associazione di volontariato denominata "APULIA TERRA NATURA ZAMPE": L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" adottandone l'acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico in conformità al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

Art. 2. L'associazione "APULIA TERRA NATURA ZAMPE", più avanti chiamata per brevità associazione, opera su tutto il territorio regionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Il Contrassegno "APULIA TERRA NATURA ZAMPE" è rappresentato da un cuore verde con orma di zampa al centro su campitura di tonalità verdi e inserito nella lettera A (di colore rosso) della dicitura APULIA TERRA NATURA ZAMPE di colore verde e marrone. La proprietà del contrassegno, in tutte le sue varianti è in capo alla Dott.ssa Gabriella Marcandrea e l'utilizzo del medesimo è possibile solo con il suo consenso.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione non ha fini di lucro e in particolare persegue le seguenti finalità:

- rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio regionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità. A tal fine l'Associazione si propone di: conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale; promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'Ecosistema, al mondo animale, al paesaggio, al mare, ai parchi naturalistici, alle campagne;
- promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione ma anche di tutte quelle specie che si sono riprodotte a causa dei comportamenti errati e sconsiderati della razza umana (ad esempio i cinghiali dell'Alta Murgia);
- promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità, all'esistenza di tutti gli animali, promuovere attività didattiche nei canili e Progetti Zero Cani in canile e adozioni del weekend in tutta la Puglia, progetti di *pet therapy* con animali in generale (in particolare animali domestici), promuovere il riconoscimento della razza meticcina di cani e gatti come "esseri di interesse culturale" (con relativo divieto di sterilizzazioni di massa che non tengano conto della preservazione della specie e promozione della reimmissione sul territorio dei cani e gatti sterilizzati così come da Legge Regione Puglia n. 26/2006 in collaborazione con Comuni, Province, Regione, ASL);
- promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile;
- promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello della sensibilizzazione e valorizzazione di ambiente, mare, animali; promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente e degli



animali, compatibilmente con la normativa vigente, proporre il miglioramento delle norme a favore di ambiente e animali, collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, partecipare a consulte e tavoli tecnici di tutte le Istituzioni del territorio comunale, provinciale e regionale, promuovere petizioni e iniziative popolari per la variazione delle norme riguardanti ambiente e animali (nazionali, comunitarie ed extracomunitarie) per una reale protezione della natura e delle specie animali priva di specismi e di pratiche invasive per gli animali (apicectomia per esempio).

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle su elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; progettare e realizzare, promuovere attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, del mondo animale, economiche, umanistiche e giuridiche; produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; produrre e divulgare stampati, pagine web e pagine dei Socialnetwork, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento; gestire aree naturali protette, orti sociali, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, parchi per cani e gatti con numero molto contenuto di animali, tale da svolgere esclusivamente attività didattiche, ludiche, di sensibilizzazione; realizzare progetti nelle scuole con l'ausilio di personale competente (etologi, educatori degli animali, veterinari, medici, esperti, cultori della materia, Presidenti di altre associazioni con scopi comuni) nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti; promuovere progetti e azioni con le Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, per l'eliminazione dei canili lager ovvero tutti quelli esistenti in Puglia che contengono un numero di animali superiori a 50, programmi e convenzioni comunali, regionali, nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile; tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione e favorire le adozioni dei cani meticcii (senza staffette), promuovere il loro riconoscimento come patrimonio culturale dell'umanità; gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati; migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale; progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo; tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni, in particolare promuovere la dieta vegetariana e vegana per adulti, adolescenti, bambini e animali; effettuare azioni concrete per la difesa del mare, dei fondali e delle coste con realizzazione di progetti contro le trivellazioni e le prospezioni marine, contro la distruzione della flora e fauna marina, contro la distruzione di poseidonia e alghe, controllare e promuovere la pulizia delle spiagge per tutto l'anno, promuovere progetti contro rifiuti solidi (plastica, lattine, mozziconi di sigarette) su spiagge e strade pubbliche e private, sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e

sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale; compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. All'interno dell'Associazione sono previsti due elenchi di soci, il primo sarà costituito dai soggetti con età compresa fra i 14 ed i 18 anni, il secondo elenco sarà costituito dai soggetti con età superiore ai 18 anni. Il primo elenco prenderà il nome di "albo dei soci Junior" ed il secondo "albo dei soci Senior". Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione all'Associazione avviene mediante iscrizione, con necessità di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Nella categoria dei soci ordinari saranno previsti due elenchi di soci, il primo sarà costituito dai soggetti con età compresa fra i 14 ed i 18 anni, il secondo elenco sarà costituito dai soggetti con età superiore ai 18 anni. Il primo elenco prenderà il nome di "albo dei soci Junior" ed il secondo "albo dei soci Senior". Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione all'Associazione avviene mediante iscrizione, con necessità di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Possono altresì aderire all'associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci maggiorenni hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

I soci operativi che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri (ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto) eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.
- stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28.

L'Associazione l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 29. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile.

